



Circolare Studio Prot. N° 04/25 del 16/01/2025

Monza, 16/01/2025

A Tutti i Clienti
Loro Sedi

Alla C.se Attenzione: Responsabile Ufficio Amministrativo

OGGETTO: CERTIFICAZIONE UNICA 2025 - RELATIVA ALL'ANNO 2024

Riferimenti: Art. 2, D.lgs. 21 novembre 2014 n.175

È ormai prossima la scadenza relativa alla consegna della Certificazione Unica per i redditi corrisposti nel 2024.

Tale Certificazione Unica, deve essere rilasciata oltre che ai dipendenti ed amministratori, anche per professionisti, agenti, soci per dividendi percepiti, nonché per altri percipienti tra quelli evidenziati in seguito.

Si ricorda che, da un paio d'anni a questa parte, è stata introdotta la **scadenza unica**, fissata per **il 17 MARZO**, sia per la trasmissione delle Certificazioni Uniche **in via telematica all'Agenzia delle Entrate** sia per la consegna delle stesse ai percipienti.

Qualora non provvediate direttamente alla effettuazione di tale adempimento, siamo a richiederVi di consegnarci (**anche a mezzo posta elettronica**) entro il **7 FEBBRAIO 2025** copia della documentazione relativa a PAGAMENTI effettuati dall'azienda nel corso del 2024 a favore dei percipienti (*esclusi dipendenti ed amministratori la cui CU verrà predisposta dallo Studio che Vi gestisce gli adempimenti paghe*) e precisamente:

- **Fatture lavoratori autonomi** (escluse buste paga amministratori e collaboratori coordinati e continuativi, per i quali verrà predisposto Mod. CU dal consulente del lavoro);
- **Fatture agenti ed intermediari / procuratori / mediatori / etc.**
- **Note di pagamento prestazioni occasionali di lavoro autonomo e/o di compensi per diritti di autore;**
- **Ricevute pagamenti dividendi per distribuzione utili / riserve;**
- Schede contabili percipienti ed Erario c/Irpef, Percipienti/Lavoratori Autonomi;
- Quietanze versamenti ritenute d'acconto (**Modelli F24 – cod. tributo 1040, 1035**), compreso versamento effettuato a Gennaio 2025.

I Principali Redditi da certificare (oltre a quelli relativi ai dipendenti ed amministratori) sono:

- i compensi erogati a titolo di lavoro autonomo occasionale;
- i compensi erogati a titolo di lavoro autonomo professionale;
- le provvigioni, anche occasionali, che derivano da rapporti di mediazione, rappresentanza di commercio, agenzia, procacciamento d'affari e da vendite a domicilio;
- gli utili corrisposti e relativi a contratti di associazione in partecipazione;
- i dividendi per distribuzione di utili e riserve di società di capitale con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva;

Pag.1



- le somme erogate a titolo di diritto d'autore;
- le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche.

NOVITA': A partire dal 2024 i soggetti che corrispondono compensi a forfetari o minimi, ossia che ricevono fatture da contribuenti forfetari (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014) o minimi (cd. regime di vantaggio, D.L. 98/2011), **non dovranno compilare e inviare a favore di tali soggetti la Certificazione Unica** relativa al periodo d'imposta 2024.

A titolo di completezza di informazione sono altresì da indicare nelle CU le seguenti somme pagate dall'azienda:

- l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2024 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2024 per prestazioni relative a contratti d'appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR);
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

I dati necessari per la corretta compilazione del mod. CU sono:

- i dati anagrafici del committente e del percipiente
- l'ammontare lordo del compenso erogato (al netto dell'Iva e del contributo integrativo destinato alle Casse professionali)
- l'ammontare lordo del dividendo erogato
- la relativa ritenuta, se operata
- l'importo non soggetto a ritenuta
- l'imponibile
- la causale e la data del pagamento

In seguito, lo Studio provvederà alla predisposizione e trasmissione del **Modello 770/2025** entro la scadenza di legge (prevista per il **31 OTTOBRE 2025**).

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali Saluti.

De Alexandris Associati

Pag.2